



COMMISSIONE X (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

SENATO DELLA REPUBBLICA

**Audizione sul ddl di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 , n. 179 recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”**

AS 3533

Roma, 6 novembre 2012

Articolo 2

Anagrafe nazionale della popolazione residente

L'articolo 2 istituisce l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che subentra all'INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) e all'AIRE (Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero). Ferme restando le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale di governo (tenuta dei registri di stato civile e di popolazione), l'articolo prevede un piano di subentro graduale alle anagrafi della popolazione residente tenute dai Comuni (APR). Fino al completamento del piano l'ANPR acquisisce automaticamente i dati dalle APR.

Riguardo alle comunicazioni di nascita e di morte la norma dispone che siano inviate utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010 direttamente all'ANPR dalla struttura sanitaria o dal medico necroscopo.

Tempi e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo sono stabiliti con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per cui è prevista l'intesa con la Conferenza Stato – città per gli aspetti di interesse dei Comuni.

Diverse sono le considerazioni alla base del posizionamento ANCI.

La centralizzazione della raccolta dei dati anagrafici consente ai Comuni il controllo logico degli stessi, ma ne preclude la gestione e la raccolta informatizzata autonoma.

Se da un lato la norma ribadisce le attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale, dall'altro presenta il limite di equiparare i Comuni -in quanto fruitori del dato anagrafico- a tutte le altre amministrazioni. Perciò è necessario risolvere la questione dei Comuni in quanto utilizzatori del dato anagrafico in relazione alle proprie titolarità e procedimenti e alla loro possibilità di stipulare accordi diretti per la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.

L'ANCI, pur condividendo l'idea di superare la frammentarietà legata alle diverse realizzazioni locali di anagrafe comunale mediante la predisposizione di una anagrafe unica, ha presentato in ingresso alla seduta di Conferenza Unificata del 30 Ottobre u.s. il seguente emendamento all'articolo 2 volto a salvaguardare le APR (Anagrafi della Popolazione Residente) in quanto banche dati comunali:

Al comma 1, sostituire i commi 2 e 3 del novellato articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con i seguenti commi:

2. L'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni e ne assicura l'accesso e la circolarità presso le pubbliche amministrazioni e gli organismi che erogano pubblici servizi.

3. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati ivi contenuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

Il confronto in sede di Conferenza Unificata ha condotto alla seguente proposta emendativa compromissoria che, se da un lato non solleva i Comuni dalla preclusione a raccogliere e gestire autonomamente i dati anagrafici in via informatizzata, dall'altro ne salvaguarda oltre alla funzione statale attribuita, anche il ruolo di principale fruitore del dato.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

Al comma 1, sostituire il comma 3 del novellato articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con:

3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.

L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

Questa seconda formulazione emendativa plausibile per ANCI e da essa prospettata come esito del confronto in Conferenza Unificata è stata accettata dal Governo che ha dato garanzia che l'ANPR non genererà alcun costo per i Comuni ed ha specificato il proprio impegno a farsi carico di eventuali ulteriori oneri di ambito territoriale.

Ulteriori proposte emendative all'articolo 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'articolo 2 si ritiene opportuno individuare in sede di norma secondaria il sistema per l'invio delle comunicazioni di nascita e morte ai comuni, che comunque si concorda avvengano esclusivamente in via telematica. Si propone inoltre l'intesa con la Conferenza Stato – città, necessaria in quanto i Comuni sono i primi destinatari delle comunicazioni oggetto della disposizione.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO:

Al comma 1, alla lettera c) del comma 6 del novellato articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eliminare le parole da “, compatibile con” fino a “19 marzo 2010”.

Al comma 3:

- *eliminare le parole “, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010”*
- *dopo le parole “... e il Ministro della salute” inserire le parole “... e d'intesa con la Conferenza Stato – città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ...”*

Articolo 3
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

Al comma 1 sostituire le parole “la Conferenza unificata” con le parole “previa intesa con la Conferenza unificata”.

Al comma 4 sostituire le parole “sentita la Conferenza unificata” con le parole “previa intesa con la Conferenza unificata”.

MOTIVAZIONE

Si ritiene, a causa del notevole impatto sui Comuni sia dal punto di vista istituzionale che tecnico, che vi sia necessità di prevedere intese in Conferenza unificata.

Art.14

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Si propone di intervenire sull'articolo 14, che modifica alcuni principi di prevenzione dei potenziali rischi per la salute introdotti con la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici e sulle disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio, oltre che sulla limitazione dei diritti di godimento sulle proprietà per interventi su edifici necessari ad adeguare la rete in fibra ottica.

Il comma 8 interviene, indebolendolo, sul principio di precauzione per l'esposizione a campi elettromagnetici, raccomandato dall'Unione europea e sancito dalla legge quadro 36/2001, in particolare e sul limite dei 6 volt / metro introdotto nel nostro Paese, facendo sì che l'Italia fosse all'avanguardia rispetto al contesto europeo rispetto alla prevenzione dei possibili effetti nocivi sulla salute dei cittadini. Tale comma andrebbe eliminato o riformulato al fine di mantenere le previsioni di tutela della salute.

La norma in questione, infatti, introduce specifiche per l'applicazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dal DPCM 08/07/2003 per le alte frequenze (il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità di 6 Volt/metro), circoscrivendone l'applicazione. Ci si riferisce in modo particolare alla previsione di rilevazione dei valori sulle 24 ore e non più sui 6 minuti, facendo sì che non sia più possibile tenere conto anche dei valori più elevati (picchi diurni), permettendo quindi la tolleranza di tali picchi, che possono arrivare ad essere fino a tre volte superiori al limite di legge. Il comma in questione stabilisce anche che i limiti rilevati si riferiscano a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere "continuative" rimandando a delle Linee guida le modalità di calcolo, laddove precedentemente si riferivano alle 4 ore giornaliere. Inoltre, si stabilisce che i dati rilevati, ai fini della stima del valore di attenzione e dell'obiettivo qualità saranno valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna. In questo modo però si misura solo il singolo impianto e non il complesso degli impianti (l'attuale decreto prevede si faccia la sommatoria delle emissioni dei diversi impianti).

La seconda proposta riguarda le disposizioni in merito ai soggetti preposti ad elevare le sanzioni per superamento dei limiti di legge, che secondo i commi 9 e 10 sarebbero unicamente le regioni, inibendo così altri soggetti, fra i quali le quali polizie locali, che non sarebbero così più titolati a inibire con sanzioni i comportamenti non conformi alle norme. Anche la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36/01 stabilisce che siano le "autorità competenti" a irrogare le sanzioni. Se così non fosse, si scoraggerebbe l'applicazione delle sanzioni da parte degli altri livelli di controllo territoriale.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO:

Eliminare il comma 8.

Ai commi 9 e 10 sostituire le parole «dalle regioni» con le parole «dagli enti».

Articolo 19

Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

Con l'obiettivo di innovare le modalità di acquisto di attività di ricerca e soluzioni tecnologiche da parte della PA, viene affidata all'Agenzia per l'Italia Digitale la responsabilità di promuovere grandi progetti strategici di ricerca, con uno stanziamento pari a 170 milioni di euro (Fondo per la crescita sostenibile + Fondo FAR del MIUR) oltre a risorse individuate nel Piano di Azione Coesione. D'interesse dei Comuni sono le previsioni relative a due ambiti d'intervento:

- allo sviluppo di servizi/prodotti innovativi in risposta a bisogni espressi dalle PA, per i quali l'Agenzia, attraverso accordi con Regioni e altre PA, provvede all'individuazione delle risorse e allo sviluppo mediante appalti pre-commerciali;
- alla ricerca e sviluppo, sempre mediante l'utilizzo di appalti pre-commerciali, di soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica, per le quali l'Agenzia procederà a una manifestazione di interesse annuale rivolta alle PA per segnalare problemi di rilevante importanza sociale o ambientale. Le PA per le cui segnalazioni saranno individuate delle soluzioni dovranno rendersi disponibili quale contesto sperimentatore della soluzione stessa.

L'ANCI ritiene necessario considerare anche i Comuni quali istituzioni abilitate alla stipula di accordi con l'Agenzia per l'Italia Digitale finalizzati alla realizzazione di progetti per l'individuazione di soluzioni in risposta a bisogni locali. Appare infatti non motivata l'esclusione del comparto locale dalla possibilità di accesso a finanziamenti espressamente mirati all'ambito territoriale.

Per questo, si richiede di prevedere la possibilità di procedere ad accordi diretti fra Agenzia per l'Italia Digitale, oltre che con le Regioni, anche con gli enti locali ovvero con le loro rappresentanze, questi ultimi finalizzati all'aggregazione della domanda di soluzioni innovative per aumentare le possibilità di dispiegamento sul territorio.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO:

Al comma 5:

- *dopo le parole "accordi di programma con le Regioni," aggiungere le parole "gli Enti Locali e le loro rappresentanze".*
- *dopo le parole "sono svolte dalle Regioni," aggiungere le parole "dagli Enti Locali".*

Articolo 20

Comunità intelligenti

Relativamente allo sviluppo delle comunità intelligenti:

- all’Agenzia per l’Italia Digitale viene affidato il compito di definire le strategie e gli obiettivi, nonché di coordinare l’attuazione e la predisposizione degli strumenti tecnologici ed economici. Quale strumento attuativo, viene istituito il Comitato tecnico delle comunità intelligenti - all’interno del quale sono previsti anche due rappresentanti di ANCI - con compiti di supervisione sul Piano Annuale per le comunità intelligenti (PNCI), sul rapporto annuale relativo all’attuazione del piano e sulla definizione degli standard tecnici;
- con DPCM su proposta del Ministro delegato all’innovazione, sentiti l’Agenzia e il Comitato suddetto, d’Intesa con la Conferenza Unificata, viene adottato lo “Statuto della cittadinanza intelligente” che definisce i principi e le condizioni, anche in tema di inclusione sociale e accessibilità, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti e riporta l’elenco dei Protocolli d’Intesa tra l’Agenzia e le diverse PPAA che in essi dichiarano i propri obiettivi nell’ambito del PNCI;
- la sottoscrizione dello Statuto ed il rispetto del Protocollo, i cui obiettivi sono aggiornati annualmente in concomitanza con il PNCI e monitorati dall’Agenzia, sono vincolanti sia ai fini della qualifica di “Comunità Intelligente” che per l’accesso ai futuri fondi nazionali di settore;
- l’Agenzia, inoltre, realizza e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, che prevede al suo interno il catalogo del riuso, dei sistemi e delle applicazioni, il catalogo dei dati e dei servizi informativi, il sistema di monitoraggio. Per la realizzazione di quest’ultimo è prevista la collaborazione dell’ANCI. Il conferimento dei dati da parte delle PA alla piattaforma nazionale è altresì vincolante per l’accesso ai futuri fondi nazionali di settore;
- particolare rilevanza è data al tema dell’inclusione, orientata a offrire servizi e informazioni fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli. In linea con tale principio, le PA aderenti allo Statuto delle comunità intelligenti, sono tenute ad inserire nelle procedure di appalto per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici apposite voci di valutazione dell’offerta in termini di accessibilità dei servizi/prodotti. L’inosservanza di tale disposizione è rilevante ai fini della misurazione della performance individuale dei dirigenti e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

L’ANCI sottolinea la necessità di considerare i Comuni quali soggetti istituzionali di riferimento per l’impostazione di strategie e azioni legate allo sviluppo delle comunità intelligenti. Le esperienze più avanzate attualmente riscontrabili in Italia e in Europa,

infatti, vedono le municipalità come fulcro e stimolo di processi di integrazione tra iniziative e soggetti diversi (pubblici, privati, della ricerca, dell'associazionismo) orientati alla realizzazione di percorsi di innovazione urbana.

Per questo motivo, si chiede di attenuare l'attuale impostazione centralistica data al governo del tema, in favore di meccanismi che spostino maggiormente il coordinamento del processo attuativo sul livello di governo locale.

Al fine di evitare di escludere iniziative locali meritevoli nella fase di messa a regime dei meccanismi di funzionamento della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, nonché all'adozione di qualifica di "comunità intelligente" – legata alla sottoscrizione di uno Statuto non ancora definito nel suo contenuto - si propone inoltre di eliminare i vincoli di accesso ai finanziamenti statali attualmente presenti nel testo, intervenendo in termini di premialità, piuttosto che di sanzione, per le PA locali aderenti allo sviluppo delle comunità intelligenti italiane.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO:

Al comma 1 sostituire le parole:

“1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predisporre gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti.”

con le parole:

“1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie nazionali di supporto per il progresso delle comunità intelligenti, monitorandone il processo di attuazione e facilitando la predisposizione dei relativi strumenti tecnologici ed economici.”

Stralciare il comma 6

Stralciare il comma 7

Al comma 13:

sostituire le parole “..clausole limitative dell'accesso..”

con le parole “..meccanismi di premialità per l'accesso..”

sostituire le parole “..non inseriscono..”

con le parole “..inseriscono..”

sostituire le parole “..non pubblicano..”

con le parole “..pubblicano..”

sostituire le parole “..non partecipano..”

con le parole “..partecipano..”

Art. 34

Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Numerosi Comuni, nonostante gli sforzi impiegati nell'accelerazione delle pratiche per consentire l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012 degli impianti fotovoltaici realizzati sui propri edifici e sulle proprie aree, hanno riscontrato forti difficoltà nel garantire il rispetto di tale scadenza. Ai fini di consentire l'accesso agli incentivi del IV Conto Energia Fotovoltaico, si chiede di far coincidere il termine per il periodo di transitorietà previsto per le amministrazioni pubbliche con quello previsto dalla Legge 122 del 1 agosto 2012, di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia Romagna, che offre la possibilità di continuare ad accedere alle condizioni previste dal DM 5 maggio 2011 (c.d. IV Conto Energia fotovoltaico), per quegli impianti che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis: «All'articolo 1, comma 4, lettera c) del Decreto 5 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire «entro il 31 dicembre 2012» con «entro il 31 dicembre 2013».

Articolo 35

Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri

Il presente articolo istituisce il Desk Italia (Sportello Unico) quale unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace, con funzioni di “accompagnamento” per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il proposito di investire in Italia.

Il Desk Italia, istituito internamente al Ministero dello Sviluppo economico, opera con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento attraverso personale proprio, anche proveniente dall'ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell'Agenzia ICE e dell'Agenzia Invitalia e pertanto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al decreto legge n.98 del 2011.

Al Desk Italia vengono affidate funzioni di coordinamento rispetto agli altri soggetti che operano nel settore, anche attraverso il potere di convocazione di apposite conferenze di servizi secondo lo schema dettato dagli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 nonché, per le ipotesi di crisi industriale complessa, dall'art. 27, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).

Nella prospettiva di una sempre maggiore semplificazione della materia, con il comma 5 viene affidato al Desk Italia il compito di elaborare proposte di semplificazione normativa ed amministrativa con cadenza annuale. Si rammenta, a tale proposito, che ad aprile 2012 è stato siglato un accordo interistituzionale tra il Governo, in particolare i Ministri dello sviluppo economico e della PA e semplificazione, Regioni, Province autonome e Autonomie locali, per l'attuazione coordinata delle misure di semplificazione previste dal DL 5/2012. Si è proceduto inoltre alla creazione di un apposito Tavolo istituzionale in cui siedono i rappresentanti dei suddetti soggetti con il compito di individuare i procedimenti prioritari da sottoporre a misure di semplificazione, anche attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali e di Unioncamere. Nell'accordo sono, altresì, definiti i criteri secondo i quali il tavolo deve procedere alla ricognizione delle procedure da semplificare ed esprimere le sue valutazioni al riguardo, che saranno propedeutiche all'adozione di regolamenti delegificanti tesi a razionalizzare i procedimenti inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa.

La presente disposizione solleva diverse criticità specie in relazione alla normativa vigente sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), DPR 160/2010, in quanto non si comprende come il Desk Italia si concili con le analoghe funzioni dal SUAP, individuato “quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.

Anche rispetto al potere di convocare e presiedere apposite conferenze di servizi non si comprende la relazione tra il Desk Italia e la convenzione già firmata tra MISE, MIPAS, Regione Toscana ed ANCI Toscana in attuazione dell'articolo 12 del DL 5/2012 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 che prevede la sperimentazione di un modello di conferenza di servizi svolta “in modalità asincrona”, che consente la non contemporaneità degli interventi da parte degli enti terzi e di lavorare nei tempi che essi ritengono opportuni, risolvendo così i problemi connessi alla fissazione delle date delle riunioni, specie nei casi in cui il numero dei partecipanti è elevato. E' prevista inoltre la

realizzazione del coordinamento, anche telematico, tra gli enti coinvolti nel procedimento, l'attivazione e l'implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli SUAP comunali, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio.

Analoghe considerazioni è possibile fare circa la necessità di chiarimento della relazione tra il Desk Italia e il portale "Impresainungiorno.gov" di cui all'articolo 3 del DPR 160/2012.